



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL
COMUNE DI NAPOLI
PIAZZA DEL PLEBISCITO, 1 – 80132 NAPOLI

Al Comune di Napoli
Area Infrastrutture
Servizio Arredo Urbano
arredo.urbano@pec.comune.napoli.it

Risposta a nota n. 787817
Rif. ns. prot. n. 14089-A

del 02.77.2021
del 03.11.2021

pervenuta il 02.11.2021

Oggetto: Napoli, III Municipalità, San Carlo all'Arena, Abbeveratoio, Calata Capodichino

Richiesta di autorizzazione per: Installazione recinzione

Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela degli immobili di carattere storico-artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

Richiedente: Comune di Napoli

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt.5 e 6: arch. Sara Orabona

Autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 42/04

VISTA la richiesta di autorizzazione di cui all'oggetto, pervenuta in data 02/11/2021 ed acquisita agli atti di questo Ufficio in data 03/11/2021 con prot. n. 14089-A;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'art. 21 del D.Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

CONSIDERATO che la verifica condotta da questa Soprintendenza sul progetto di cui all'oggetto, esaminata la documentazione tecnico-descrittiva e grafica dei lavori proposti, ha rilevato che l'intervento consiste nella realizzazione di una recinzione a protezione dell'abbeveratoio il cui restauro è stato autorizzato da questa Soprintendenza con nota prot. 7754-P del 17/06/2019;

RITENUTO che le caratteristiche delle opere sopraccitate, così come desumibili dall'esame della documentazione progettuale pervenuta, siano da ritenersi compatibili in rapporto alle disposizioni delle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali di cui al citato D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., con le esigenze di tutela del bene oggetto d'intervento;

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi e degli aventi diritto.

Considerato che gli interventi da eseguirsi interessano un edificio sottoposto a vincolo di tutela monumentale, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 22 agosto 2017, n. 154 del MiBACT, l'esecuzione degli stessi dovrà essere affidata a ditte specializzate nel settore del restauro monumentale con idonea corrispondente certificazione ed adeguato curriculum.

La presente autorizzazione viene rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", e pertanto non costituisce titolo abilitativo sul piano edilizio: la verifica degli interventi rispetto alla rispondenza alle norme edilizie, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali ed alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività



edilizia, quali le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, del codice della strada, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, ambientale, ecc., è demandata agli Enti Territoriali competenti.

La contravvenzione alle prescrizioni contenute nella presente nota o di quelle che, in sede di sopralluoghi in cantiere, la Soprintendenza per il tramite del suo tecnico riterrà di imporre, dando alla stessa successiva formulazione scritta, costituirà elemento di caducazione dell'efficacia di ogni eventuale richiesta di qualsivoglia beneficio, fiscale od altro, avanzato dalla proprietà o da suo delegato, ferma restando l'obbligatorietà dell'azione penale.

La presente autorizzazione deve intendersi, dunque, a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno venire dettate le prescrizioni ed indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività è fatto obbligo al proprietario/possessore e/o al direttore dei lavori di dare tempestiva comunicazione scritta all'ufficio scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi. Non potrà essere rilasciata alcuna certificazione relativa ai cantieri per i quali non sia stata esercitata l'alta sorveglianza.

Si rammenta, infine, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda, dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Alle Amministrazioni Comunali si significa che, essendo obbligate all'installazione e all'esposizione al pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 447/1991 oltre che degli artt. 20 comma 7 e 27 comma 4 del D.P.R. 380/2001 - Testo Unico in materia edilizia -, sarebbe opportuno che i dati relativi all'autorizzazione rilasciata (Ente; data del rilascio; ecc.) venissero riportati sul cartello di cantiere, nel caso di esecuzione di lavori sia pubblici che privati.

Ai sensi dell'art. 102 c. 9 del D.Lgs 50/2016 vi è l'obbligo di consegna a questa Soprintendenza del consuntivo scientifico che illustri le più significative fasi d'intervento, corredato da esauriente documentazione fotografica, redatto dal Direttore dei Lavori.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 21 del D.Lgs 42/2004: *“Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il Soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione”.*

Non si restituiscono le copie autorizzate con prescrizioni della documentazione presentata trattenendole agli atti di quest'Ufficio presso il quale codesto richiedente o persona da lui delegata potrà ritirarle.

Il responsabile del procedimento
(arch. Sara Orabona)



IL SOPRINTENDENTE
dott. Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

LUIGI LA ROCCA

CN = LA ROCCA LUIGI
O = MIBACT
C = IT





Ministero per i beni e le attività culturali
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio
per il Comune di Napoli
Piazza del Plebiscito 1 – 80132 Napoli

17 GIU. 2019

Al Comune di Napoli
Servizio Programma Unesco e
Valorizzazione della Città Storica
Largo Torretta, 19
80122 Napoli
unesco-valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli
monica.michelino@comune.napoli.it

Protocollo n. 7754-P allegato
Cl. 34.43.04/253/2019

Risposta al foglio del9.4.2019
Div. Div. N. PG/2019/328833

Oggetto: Napoli – Calata Capodichino - Progetto Monumentando – Restauro dell’Abbeveratoio con procedura di sponsorizzazione mediante esposizione di teli pubblicitari durante il corso dei lavori.
Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 21, commi 4 e 5 del D.L.vo 42/2004 e s.m.i.
Richiedente: Comune di Napoli
Quadro normativo di riferimento: norme sulla tutela, protezione e conservazione degli immobili di carattere storico-artistico ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo 42/2004 e s.m.i.;

Alla Società Uno Outdoor srl
Via Andrea D’Isernia, 24
80122 Napoli
info@unooutdoor.it

e p.c. Al Comune di Napoli
Assessorato all’Urbanistica
assessorato.urbanistica@comune.napoli.it

e p.c. Al Comune di Napoli
Direzione Centrale Sviluppo Economico,
Ricerca e Mercato del Lavoro
Servizio Polizia Amministrativa
dc.sviluppo.ricerca.lavoro@comune.napoli
pubblicita.affissioni@pec.comune.napoli.it

Con riferimento alla richiesta in oggetto, riferita a documentazione pervenuta in data 10.4.2019, acquisita agli atti della Soprintendenza con protocollo dell’11.4.2019 n. 4853/A;

VISTO l’art. 21, commi 4 e 5 del D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i.;

VISTO il progetto riguardante il restauro dell’Abbeveratoio di calata Capodichino con procedura di sponsorizzazione mediante esposizione di teli pubblicitari durante il corso dei lavori;

CONSIDERATO che la competenza della scrivente è riferita solo ed esclusivamente alla valutazione degli interventi di restauro dei monumenti allo scopo di conseguire fisica conservazione e opportuna valorizzazione;

RITENUTO che le caratteristiche delle opere sopraccitate, così come desumibili dall’esame della documentazione progettuale, in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali di cui al citato D.L.vo n. 42/2004 siano compatibili con il vincolo di tutela monumentale che grava sul complesso degli immobili in argomento;

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l’esecuzione delle opere di cui trattasi, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi e degli aventi diritto.

Data la rilevanza degli interventi da eseguirsi su un manufatto sottoposto a tutela monumentale e storico-artistica, si richiede che l’esecuzione delle opere sia affidata a ditte specializzate nel settore del restauro, con



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli
Piazza del Plebiscito 1 – 80132 Napoli – tel. 081 5808111- fax 081403561
Cod. Fiscale 80049120639

PEC: mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it - PEO: sabap-na@beniculturali.it

idonee corrispondenti certificazioni e adeguato curriculum dal quale si evinca che le stesse abbiano comprovata esperienza nel settore specifico dei metalli dei materiali lapidei.

La contravvenzione alle prescrizioni contenute nella presente nota o di quelle che, in sede di sopralluoghi in cantiere, la Soprintendenza per il tramite del suo tecnico riterrà di imporre, dando alla stessa successiva formulazione scritta, costituirà elemento di caducazione dell'efficacia di ogni eventuale richiesta di qualsivoglia beneficio, fiscale od altro, avanzato dalla proprietà o da suo delegato, ferma restando l'obbligatorietà dell'azione penale.

La presente autorizzazione deve intendersi, dunque, a carattere provvisorio poiché durante l'esecuzione delle opere potranno essere dettate le prescrizioni e le indicazioni che si rendessero necessarie (anche a seguito di eventuali scoperte e/o rinvenimenti in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza. Per consentire tale attività è fatto obbligo al Direttore dei Lavori, o al Responsabile del Procedimento, di dare tempestiva comunicazione scritta all'ufficio scrivente dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi. Non potrà essere rilasciata alcuna certificazione relativa ai cantieri per i quali non sia stata esercitata l'alta sorveglianza.

Si rammenta, infine, che ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

Si resta in attesa di comunicazione scritta della data di consegna dei lavori, del nominativo del professionista abilitato architetto direttore dei lavori e della ditta esecutrice provvista della relativa adeguata e documentata qualificazione.

In considerazione del fatto che l'intervento di restauro in argomento è finanziato dall'esposizione di teli, il cui progetto sarà autorizzato con specifico provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 42/2004, è indispensabile che, contestualmente alla comunicazione della relativa data di inizio lavori, venga trasmesso il relativo contratto d'appalto dal quale si deduca il periodo previsto per la durata degli stessi, così come previsto dal citato art. 49 del D.L.vo 42/2004.


Le copie vistate della documentazione presentata non si rilasciano in quanto contenenti previsioni di interventi che non si autorizzano.

I Funzionari Incaricati

(arch. Amalia Scielzo)

(dott. Rosa Romano)

(dott. Annunziata D'Alconzo)



IL SOPRINTENDENTE
(arch. Luciano CARELLA)

